

## **La Corte costituzionale conferma la legittimità della riduzione degli onorari spettanti agli Avvocati dello Stato (le cc.dd. propine)**

[Corte cost., sentenza 10 novembre 2017, n. 236 – Pres. Grossi, Est. Barbera](#)

### **Impiegati pubblici – Avvocati dello Stato – Onorari – Riduzione – Questioni inammissibili e infondate di costituzionalità.**

*Sono in parte inammissibili ed in parte infondate le questioni di legittimità costituzionale – sollevate con riferimento agli artt. 2, 3, 4 e 6, 35, 42, 53 e 97 Cost. – dell’art. 9, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che, nel dettare una nuova disciplina per i compensi dovuti agli Avvocati e Procuratori dello Stato e degli Avvocati degli Enti pubblici, hanno comportato la decurtazione degli onorari (1).*

---

(1) I.- Con una articolata sentenza la Corte costituzionale respinge le diverse questioni sollevate avverso il drastico taglio alle cc.dd. propine degli avvocati dello Stato, disposto da uno dei vari decreti legge “sblocca Italia” di risposta alla crisi economica e finanziaria.

#### *II.- Le rimessioni.*

Le questioni sono state sollevate dalle seguenti ordinanze (oggetto di News US): T.a.r. per la Puglia, Bari, Sez. II, 29 luglio 2016 n. 1037, oggetto della [News US 1 agosto 2016](#); T.a.r. per la Calabria, sede staccata di Reggio Calabria, 16 giugno 2016, n. 706, oggetto della [News 23 giugno 2016](#); T.a.r. per il Molise, 25 marzo 2016, n. 161, oggetto della [News US 29 marzo 2016](#); T.r.g.a. sede di Trento, 10 marzo 2016, n. 138, oggetto della [News 15 marzo 2016](#); nonché da T.a.r. per la Campania, Napoli, 5 dicembre 2016, n. 5606.

In particolare le rimessioni, oltre ad aver sollevate dubbi in merito alla percorribilità della via della decretazione d’urgenza, avevano evidenziato una serie di profili concernenti la disparità di trattamento tra il personale dell’Avvocatura dello Stato e gli avvocati dipendenti delle altre amministrazioni pubbliche, la natura tributaria delle decurtazioni imposte, l’efficacia retroattiva della nuova disciplina, l’incisione su diritti soggettivi legati a rapporti di durata, il vincolo di corrispettività tra lavoro e retribuzione.

#### *III.- La sentenza.*

Con la sentenza in esame la Consulta ha dichiarato in parte inammissibili e, nella restante parte, infondate tutte le richiamate questioni.

a) In relazione ai presupposti della decretazione d'urgenza, la sentenza liquida le questioni sia ritenendo omogenea la previsione di taglio rispetto all'oggetto del decreto, sia concludendo nel senso che la "congiuntura economica e finanziaria" nella quale la disposizione è stata dettata consente di escludere l'insussistenza del presupposto della straordinaria necessità e urgenza. Peraltro la previsione non è congiunturale ma definitiva. Sui requisiti della decretazione d'urgenza, si vedano i precedenti citati dalla pronuncia in commento, Corte cost., 21 dicembre 2016, n. 287, in *Banca Borsa Titoli di Credito* 2017, 2, II, 167 con nota di ROMANO; *Società*, 2017, 140, con nota di LAMANDINI; 11 febbraio 2015, n. 10, in *Giur. cost.*, 2015, 2, 585 con nota di NOCILLA; sul requisito della omogeneità, Corte cost., 20 luglio 2016, n. 192, in *Foro it.* 2016, I, 2983, cui si rinvia per ogni approfondimento.

b) In relazione alla rilevata disparità di trattamento, la sentenza evidenzia l'inidoneità del profilo del *tertium comparationis* proposto, in quanto gli avvocati e procuratori dello Stato sono stati espressamente sottratti al regime della privatizzazione che ha interessato il rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, risultando così caratterizzati da una peculiarità ordinamentale che li differenzia dagli altri avvocati dipendenti della pubblica amministrazione, soggetti, di contro, alla contrattazione collettiva.

c) In relazione alla presunta natura tributaria del taglio del trattamento economico, la Corte rileva che nel caso *de quo* mancano due dei tre indefettibili requisiti per la relativa qualificazione: la disciplina legale deve essere diretta, in via prevalente, a procurare una definitiva decurtazione patrimoniale a carico del soggetto passivo; la decurtazione non deve integrare una modifica di un rapporto sinallagmatico; sugli indici che caratterizzano la natura tributaria di un prelievo, si veda, citata in motivazione, Corte cost., 23 luglio 2015, n. 178, in *Giur. cost.*, 2015, 5, 1651 con nota di FIORILLO.

d) E' stato escluso il carattere retroattivo della previsione impugnata e la conseguente lesione dell'affidamento, ponendosi in risalto che la decurtazione, incidendo su rapporti di durata, non opera per le prestazioni poste in essere antecedentemente all'entrata in vigore della norma; le limitazioni e decurtazioni imposte sono giustificate con le esigenze di bilancio e di contenimento della spesa pubblica, maturate nel già invocato contesto di necessità e urgenza indotto dalla grave crisi finanziaria nel cui ambito è intervenuta la novella in contestazione. In tale ottica peraltro non vengono individuati paletti di tutela effettiva rispetto a tali situazioni, genericamente e generalmente intese; circa l'affidamento del cittadino sulla sicurezza giuridica, si veda, citata in motivazione, [Corte cost., 24 gennaio 2017, n. 16](#), in *Rivista Giuridica dell'Edilizia* 2017, 1, I, 25 nonché oggetto della [News US in data 30 gennaio 2017](#) cui si rinvia per ogni approfondimento anche avuto riguardo ai requisiti della decretazione di urgenza.

e) In relazione alla contestata insufficienza della retribuzione, la sentenza evidenzia come non si possa prescindere da una valutazione complessiva delle diverse voci che la

compongono e non può essere svolto per singoli istituti; nel caso di specie viene fatto riferimento alla sufficienza del quadro retributivo complessivo relativo alla categoria di riferimento, in specie allo stipendio tabellare, rimasto insensibile alla novella. A quest'ultimo riguardo va segnalata la considerazione svolta dalla Consulta in merito alla identità dello stipendio rispetto a quello corrisposto ai magistrati, la cui adeguatezza fonda, sul versante del relativo trattamento economico, le prerogative di indipendenza e autonomia assicurate dai principi costituzionali; sul punto, sempre citata in motivazione, si veda Corte cost., 4 giugno 2014, n. 154, in *Giur. cost.*, 2014, 3, 2462; *Diritti lavori mercati*, 2015, 155 (m), con nota di n. TROJSI.